

Concessione abusiva del credito con prove rafforzate

Giurisprudenza

Serve la verifica del nesso causale tra condotta bancaria e danni originati

Le contestazioni in tema di abusiva concessione di credito sono incrementate, anche in ragione dei finanziamenti emergenziali erogati nel periodo pandemico.

La concessione abusiva di credito integra una condotta “plurioffensiva”, che danneggia sia il patrimonio dell’impresa finanziata per le perdite maturate nel periodo in cui la dichiarazione d’insolvenza è stata differita sia i creditori sociali per il minor incasso conseguito a causa dell’aggravamento del dissesto. Per questo, ricade sulla banca l’inadempimento agli obblighi di rispetto del principio di sana e corretta gestione, dovendo verificare il merito creditizio del cliente.

La concessione abusiva di credito si configura, di solito, quando una banca eroga il prestito pur sapendo (o potendo sapere) che l’impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile. È un fenomeno dai confini sfuggenti. Da un lato, può accadere che l’istituto di credito non si accorga della situazione d’insolvenza; dall’altro, procrastinare l’apertura di una procedura concorsuale potrebbe derivare da una scelta consapevole della banca, che spera di recuperare i crediti violando il principio della *par condicio creditorum*. In ogni caso, occorre la prova del nesso causale tra condotta incauta della banca ed evento dannoso.

Non sempre, però, le contestazioni colgono nel segno (sentenza Tribunale di Milano, 30 novembre 2023). Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto legittimato il curatore a proporre la domanda risarcitoria (Cassazione, 18610/2021).

Al curatore spetta la legittimazione per le azioni di massa, volte alla ricostituzione della garanzia patrimoniale dei creditori ex articolo 2740, Codice civile, lesa dal comportamento della banca erogante un prestito senza adeguata valutazione del merito creditizio, in concorso con gli amministratori della società fallita, che hanno eseguito un atto di *mala gestio* ricorrendo abusivamente al credito bancario.

La domanda è, però, stata rigettata nel merito. Il giudice ha evidenziato che l’affermazione della responsabilità richiede non solo la rigorosa indagine sulla negligenza professionale della banca, ma anche la verifica del nesso causale tra comportamento e danno causato.

L’evento dannoso deve porsi come conseguenza normale della condotta della banca e deve aver rappresentato, secondo la logica «più probabile che non», la ragione della prosecuzione dell’attività d’impresa e, quindi, del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.

Nel caso di specie, il Fallimento aveva contestato alla banca l’erogazione di un mutuo garantito da ipoteca di terzo grado iscritta su un complesso in corso di costruzione, allorquando l’iniziativa immobiliare era già foriera di perdite.

I giudici hanno stigmatizzato l’assenza di adeguata prova sia in ordine all’incidenza del mutuo ipotecario rispetto alla prosecuzione delle attività sia all’incremento del dissesto. Decisivo è stato il rilievo secondo cui il dissesto sarebbe stato causato dal fatto che la somma erogata fosse stata immediatamente distratta dagli amministratori in favore della società controllante, condotta non imputabile all’istituto di credito. L’estraneità della banca all’illecito impiego del finanziamento è stata considerata circostanza decisiva per il rigetto della domanda.